



COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA

Provincia di Piacenza

ORIGINALE

Deliberazione N. **13**
del **29/04/2016**

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016

L'anno **duemilasedici**, addì **ventinove** del mese di **Aprile** alle ore 20:30 nella sala adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta Pubblica Straordinaria i Consiglieri Comunali che all'appello risultano:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
SFRISO MICHELE	Sindaco	X	
AFFATICATI MARTINA	Consigliere Anziano	X	
AIMI PIETRO	Consigliere		X
IACOVINO SAVERIO	Consigliere	X	
SCARAVELLA ENRICO	Consigliere	X	
VILLANI LORELLA	Consigliere	X	
QUINTAVALLA PAOLO	Consigliere	X	
PAPA GIUSEPPE	Consigliere	X	
GRAVAGHI GIULIO	Consigliere	X	
FRITTOLI DEBORAH	Consigliere	X	
FORNASARI FRANCESCO	Consigliere	X	
		n. 10	n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa NOVIELLO ELENA.

Il Sig. SFRISO MICHELE, nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

VISTO l'art. 151 del D.L.vo n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio per l'esercizio successivo;

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'Interno 28.10.2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31.10.2015 recante "...e differimento al 31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016-2017-2018 degli enti locali".

- il Decreto del Ministero dell'Interno datato 1 marzo 2016, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 07 marzo 2016, di approvazione della proroga al 30 aprile 2016 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016;

PRESO ATTO che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, in caso di mancata adozione delle predette delibere, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente. (art. 1, comma 169, della legge 296/2006);

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. lgs. n. 446/1997, il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;

- l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- che con deliberazione consiliare n. 17 del 27/06/2014 sono stati approvati i Regolamenti di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), tra i quali il regolamento per l'applicazione della TASI;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che con delibera di C.C. n. 13 del 29/07/2015 sono state deliberate le aliquote e le detrazioni relative alla TASI per l'anno 2015;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);



RITENUTO pertanto di dover confermare anche per l'anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2015, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, secondo la normativa vigente;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 21/04/2016 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto: "CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016";

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune;

- servizi dei quali ne beneficia la collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore

beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare un suddivisione

in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale, come dal seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

Servizio	Importo previsto 2016
Gestione e manutenzione del patrimonio e dei beni demaniali	144.366,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	73.282,00
Viabilità e pubblica illuminazione, trasporto pubblico	361.382,00
Servizi Cimiteriali	72.008,00
Servizi Anagrafe stato civile e leva	86.802,00
TOTALE	737.840,00
Gettito TASI	210.000,00

% copertura servizi indivisibili con gettito TASI 28,46%

PRESO ATTO che, il Comune dovrà reperire dal gettito TASI un importo pari a circa € 210.000,00 onde poter garantire l'erogazione alla collettività dei servizi indivisibili di cui sopra;

VISTO l'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del D.L. n. 16/2014 altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, con il quale, tra le altre, si disciplinano le modalità di trasmissione delle deliberazioni inerenti le aliquote TASI nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

ATTESO il preventivo controllo di regolarità amministrativa esercitato dal Responsabile di servizio, attraverso il rilascio del parere attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ed il controllo preventivo esercitato dal responsabile del Servizio Finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'allegato parere reso dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del D. lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Papa Giuseppe: lista Nuova Civitas Monticelli e Quintavalla Paolo: lista Nuova Civitas Monticelli) e contrari n. 0 tutti espressi nei modi previsti dal vigente statuto comunale - su n. 10 consiglieri presenti di cui n. 8 votanti



DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) deliberate per l'anno 2015 con atto di C.C. n.13 del 29/07/2015:

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993 l'aliquota del 1,0 per mille;

- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati l'aliquota del 1,1 per mille;

- per le abitazioni principale cat A1, A8 e A9 e relative pertinenze, e a quelle assimilate per legge, come da prospetto seguente (*):

SCAGLIONE RENDITE CATASTALI	ALIQUTA
Rendite fino ad euro 300,00	1,00 per mille
Rendite da euro 300,01 ad euro 600,00	1,20 per mille
Rendite da euro 600,01 ad euro 900,00	1,40 per mille
Rendite da euro 900,01 ad euro 1.200,00	1,60 per mille
Rendite oltre euro 1.200,01	1,80 per mille

(*) per l'individuazione dell'aliquota da applicare va considerata la sola rendita dell'abitazione non rivalutata del 5% senza sommare anche la rendita delle pertinenze. In caso di immobili in comproprietà la rendita catastale da prendere come riferimento è quella intera. Alle pertinenze va applicata l'aliquota individuata per l'abitazione principale

- per le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti l'aliquota del 1,1 per mille;

2) di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;

3) di stabilire, ai sensi dell'art. 7 c.2 del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Municipale (IUC)" – parte terza- TASI e ai sensi dell'art. 1 comma 681 della Legge n. 147/2013, che – nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare – l'occupante versi la TASI nella misura del 20% dell'imposta complessivamente dovuta; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

4) di trasmettere in via telematica sul portale del federalismo fiscale, a norma l'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del D.L. n. 16/2014, la presente deliberazione;

5) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2016;

6) di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997;

7) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Dopo di che con separata votazione:

favorevoli n. 9 astenuti n. 1 (Papa Giuseppe: lista Nuova Civitas Monticelli) tutti espressi nei modi previsti dal vigente Statuto comunale - su n. 10 consiglieri presenti di cui n. 9 votanti



DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del co. 4 art. 134 D. Lgs. 267/2000.

PARERI dei responsabili dei servizi : **art.49 co. 1** di regolarità tecnica e **art. 147-bis** Controllo di regolarità amministrativa e contabile **del Testo Unico D.lgs 267/2000**

REGOLARITA' TECNICA la sottoscritta RAGGI ADRIANA, responsabile servizio esaminata la proposta di deliberazione avente per oggetto:

CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE SERVIZIO



RAG. ADRIANA RAGGI
Adriana Raggi

REGOLARITA' CONTABILE La sottoscritta RAGGI ADRIANA, Responsabile Servizio Finanziario - esaminata la proposta di deliberazione avente per oggetto:

CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO



RAG. ADRIANA RAGGI
Adriana Raggi



Verbale n. 6/2016

Comune di Monticelli d'Ongina (Provincia di Piacenza)

Oggetto: Proposta deliberazione consiliare avente ad oggetto "Conferma aliquote tributo per i servizi indivisibili (TASI) Anno 2016" - Parere.

Il Revisore dei Conti

(nominato con deliberazione consiliare n. 24 del 08.08.2015)

Premesso che in data 22.04.2016 stata trasmesso per le vie brevi tramite email al sottoscritto Revisore dei Conti proposta di deliberazione consiliare rubricata al n. 13 in data 22.04.2016 del registro delibere di consiglio e posta all'o.d.g. del Consiglio Comunale per nella seduta giorno 29.04.2016 il cui oggetto è "Conferma aliquote tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2016";

Che la suddetta proposta di deliberazione è stata trasmessa, al fine di chiedere il parere all'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) punto 7 del D. Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D. L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012, il quale prevede che l'organo di revisione esprima pareri in materia di " Tributi locali";

Che la proposta di deliberazione si sostanzia essenzialmente nella conferma per l'esercizio 2016 delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) stabilite per l'esercizio 2015 con deliberazione consiliare n. 13 del 29.07.2015;

Che le tariffe relative alla TASI, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006 debbono essere comunque rideterminate entro il termine di approvazione stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Visto l'art. 1 comma 683 della legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che prevede che il Consiglio Comunale approva entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza le aliquote TASI in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo eventualmente anche la possibilità di procedere ad una differenziazione con riferimento al settore di attività nonché alla tipologia ed alla destinazione degli immobili;

Che il Comune di Monticelli d'Ongina con deliberazione n. 17 del 27.06.2014 ha approvato i regolamenti che disciplinano l'applicazione dell'imposta unica Comunale (IUC) tra cui il regolamento per l'applicazione della TASI;

Che ai sensi dell'art. 1 comma 26 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede che il blocco degli aumenti dei tributi locali e delle addizionali per l'anno 2016 da parte degli enti locali rispetto all'esercizio 2015;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visti i pareri favorevoli attestante la regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile e della copertura finanziaria espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, espressi, ai sensi degli artt. 49



comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

E S P R I M E

Parere Favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, posto all'ordine del giorno della seduta del 29.04.2000 avente ad oggetto " Conferma aliquote tributo per i servizi indivisibili (TASI) Anno 2016".


Li 23.04.2016

Il Revisore dei Conti
(Dr. Mario Venanzi)



Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
MICHELE SFRISO



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ELENA NOVIELLO



REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

pubblicato all'Albo Pretorio on-line del sito informatico istituzionale dell'Ente www.comune.monticelli.pc.it ai sensi dell'art. 32 L. 18.06.2009 N. 69 per 15 giorni consecutivi dal **19 MAG 2016** al **03 GIU 2016** su conforme dichiarazione dell'operatore addetto ai sensi delle procedure approvate con atto G.C. 113/2010 .

Addì **19 MAG 2016**



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ELENA NOVIELLO

ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' :

comunicazione CORECO di Bologna prot. n. 2001/11311 del 12.11.2001 relativa al superamento dei "controlli necessari e preventivi di legittimità" in seguito all'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3/2001 che contempla l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione.

ATTO ESECUTIVO DAL

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, co.3 , D.Lgs 18.08.2002, n° 267)

dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 co. 4 D.Lgs. 18.08.20002 n. 267;

Li **19 MAG 2016**



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ELENA NOVIELLO

